



COMUNE DI PONTERANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

SETTORE TECNICO

TELEFONO 035 57.10.26 - FAX 035 57.35.75 – CAP. 24010 - e-mail: info@comune.ponteranica.bg.it
CODICE FISCALE 80013910163 - PARTITA IVA 01274860160

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

DI MANOMISSIONE E

RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO E

PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI

TITOLO I – NORME AMMINISTRATIVE

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Domanda e rilascio della Autorizzazione
- Art. 3 Autorizzazione per grandi interventi
- Art. 4 Modalità esecutive degli interventi urgenti
- Art. 5 Procedure operative.
- Art. 6 Revoca, sospensione, proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori
- Art. 7 Cauzione provvisoria
- Art. 8 Diritti di segreteria
- Art. 9 Esecuzione d'ufficio
- Art. 10 Prescrizioni tecniche
- Art. 11 Responsabilità dei lavori e sanzioni
- Art. 12 Entrata in vigore.

TITOLO II – NORME TECNICHE

- Art. 13 Condotta dei lavori
- Art. 14 Segnaletica
- Art. 15 Scavi
- Art. 16 Modalità di ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso
 - Art. 16.1 ... Ripristino provvisorio da eseguirsi in giornata
 - Art. 16.2 ... Ripristino intermedio
 - Art. 16.3 ... Ripristino definitivo
- Art. 17 Modalità di ripristino pavimentazioni stradali in materiale lapideo o masselli autobloccanti.
- Art. 18 Modalità di ripristino pavimentazioni stradali in macadam (pietrisco).
- Art. 19 Modalità di calcolo della superficie del ripristino definitivo pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso
- Art. 20 Modalità di scavo e di ripristino per la posa di infrastrutture digitali

TITOLO I – NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli interventi di manomissione del suolo pubblico.
2. Per intervento di manomissione del suolo pubblico si intende qualsiasi intervento su suolo pubblico o in ambiti definiti dal Pian di Governo del Territorio pubblici o privati di uso pubblico, diretto all'esecuzione di lavori da parte di privati, enti o società che gestiscono pubblici servizi e che prevede interventi di taglio, scavo e ripristino della pavimentazione stradale.
3. Chiunque voglia eseguire interventi sul suolo pubblico deve preventivamente ottenere l'Autorizzazione da parte della Amministrazione comunale.

Art. 2 – Domanda e rilascio della Autorizzazione

1. L' Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale previo parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale.
2. La domanda deve essere redatta sull'apposito modulo (**modello A**) scaricabile sul sito del comune e compilata in ogni parte, in caso di documentazione mancante o incompleta la domanda sarà sospesa.
3. La domanda completa di tutti gli elaborati tecnici deve essere sottoscritta dal richiedente e/o da un tecnico abilitato. Gli elaborati devono essere consegnati all'Ufficio Protocollo in duplice copia.
4. Il rilascio dell'Autorizzazione resta comunque subordinato alla presentazione delle garanzie fidejussorie di cui all'articolo 7 ed al pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, fatte salve le deroghe o esclusioni previste.

Art. 3 – Autorizzazione per grandi interventi

1. Le richieste di intervento sulle reti infrastrutturali che prevedono lunghezze di scavo maggiori di 100m dovranno essere corredate da un programma dei lavori che indichi le modalità e le tempistiche dell'intervento ed essere preventivamente sottoposte all'approvazione della Giunta comunale.
2. Dovranno essere sottoposti all'approvazione della Giunta comunale gli interventi che interferiscono con i principali flussi di traffico.
3. In sede di esame ed approvazione da parte della Giunta comunale potranno essere concordate con l'ente richiedente variazioni o integrazioni delle procedure o delle tempistiche previste al fine di rendere gli interventi compatibili con le esigenze di traffico e con gli interventi di sua competenza.
4. Nel caso in cui il programma di interventi preveda più lotti di intervento ogni singolo lotto dovrà essere oggetto di specifica domanda di autorizzazione.

Art. 4 – Modalità esecutive degli interventi urgenti

1. E' definito "*intervento urgente*" un intervento finalizzato alla riattivazione di un pubblico servizio che presenti carattere di urgenza. In tal caso il gestore del pubblico servizio può dar corso alla manomissione del suolo anche senza la preventiva autorizzazione da parte della Amministrazione comunale.
2. Il gestore del pubblico servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio Tecnico comunale l'esecuzione dell'intervento entro cinque giorni. La comunicazione deve essere effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata sull'apposito modello scaricabile dal sito web del Comune.
3. Gli interventi urgenti realizzati dai gestori dei servizi pubblici saranno regolarizzati una volta all'anno entro il mese di settembre, con la presentazione di una domanda di autorizzazione di manomissione che ricomprende tutti gli interventi effettuati nel periodo fra il mese di settembre dell'anno precedente ed il mese di agosto dell'anno corrente. La domanda dovrà essere redatta secondo quanto previsto all'articolo 2 del presente regolamento.
4. Nel caso in cui il soggetto non regolarizzasse la propria posizione secondo le modalità sopra descritte, il responsabile del Ufficio Tecnico con propria determinazione procederà d'ufficio ad incamerare i diritti di segreteria dovuti avvalendosi delle garanzie finanziarie di cui all'art. 7. Per le società licenziarie del servizio di comunicazione elettroniche valgono le disposizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. 259/2003.
5. Il rilascio dell'Autorizzazione comunale si attua in modo analogo a quanto previsto per gli interventi ordinari e produce effetto di sanatoria.

Art. 5 – Procedure operative

1. L'Autorizzazione ha validità un anno a partire dalla data di rilascio.
2. I lavori dovranno essere iniziati entro sei mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione ed ultimati entro il termine di cui al comma 1.
3. La realizzazione del primo ripristino provvisorio, effettuato secondo quanto previsto al titolo II del presente regolamento dovrà avvenire contestualmente ai lavori di scavo.
4. Il ripristino definitivo non dovrà essere eseguito prima di 60 giorni dalla data di esecuzione del ripristino provvisorio e comunque entro i successivi 120 giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, prorogando, se necessario, la scadenza dell'Autorizzazione.
5. La data di inizio dei lavori sarà comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale utilizzando l'apposito modello (**modello B**) scaricabile dal sito del comune; il modulo dovrà essere sottoscritto dal titolare dell'Autorizzazione, dal direttore dei lavori e dall'Impresa esecutrice.
6. La data di fine lavori sarà comunicata utilizzando l'apposito modello (**modello C**) scaricabile dal sito del comune; il modulo dovrà essere sottoscritto dal titolare dell'Autorizzazione, dal direttore dei lavori e dall'Impresa esecutrice.
7. Resterà in capo al titolare dell'Autorizzazione qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone nel periodo intercorrente tra la comunicazione di inizio lavori e la data di rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.
8. Se nel corso dei lavori, per cause non prevedibili, fosse riscontrata la necessità di procedere a variazioni delle lunghezze e/o sezioni di scavo il titolare, prima di continuare con i lavori, dovrà comunicare le proprie necessità all'Ufficio Tecnico Comunale. Nel caso in cui l'Ufficio Tecnico confermasse il benessere alla esecuzione delle varianti richieste, il titolare dell'Autorizzazione potrà procedere con i lavori e nel termine di cinque giorni dovrà regolarizzare la propria posizione con la presentazione di una nuova domanda redatta secondo quanto previsto all'articolo 2 del presente regolamento. Il rilascio dell'Autorizzazione si attua in modo analogo a quanto previsto per gli interventi ordinari e produce effetto di sanatoria.
9. Se necessario l'Autorizzazione può prevedere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato, i giorni festivi ed in casi particolari le ore notturne.
10. Entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, l'Ufficio Tecnico Comunale, verificata la corretta esecuzione dei lavori, procederà al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione ed alla presa in carico del tratto di strada oggetto della manomissione.

Art. 6 – Revoca, sospensione, proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale revocare o sospendere le Autorizzazioni già rilasciate anche a lavori iniziati, per ragioni di pubblica utilità e di pubblica sicurezza. In questi casi il titolare dell'Autorizzazione è tenuto a provvedere a sue spese alla chiusura dello scavo ed alla esecuzione del primo ripristino entro i termini che saranno indicati.
2. Il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori può essere prorogato una sola volta e solamente per cause non prevedibili. La richiesta di proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, decorso tale termine dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.
3. Nella richiesta di proroga dovranno essere specificate la motivazione della proroga e la nuova tempistica dei lavori.

Art. 7 – Deposito cauzionale - fidejussione

1. A garanzia e tutela del patrimonio pubblico il titolare dell'Autorizzazione dovrà prestare deposito cauzionale. L'importo del deposito cauzionale è fissato in:
 - a) 300,00 € per superficie di ripristino minore 5,00 mq
 - b) 600,00 € per superficie di ripristino compresa fra 5,00 mq e 10,00 mq
 - c) 60,00 €/mq per superficie di ripristino maggiore di 10,00 mq
2. L'importo del deposito cauzionale viene calcolato prendendo come superficie di riferimento l'area di ripristino valutata secondo i criteri previsti dal presente regolamento (art. 19) ed indicata della domanda di Autorizzazione.
3. Per gli enti e le società che gestiscono servizi di pubblica utilità la cauzione è fissata in € 20.000,00 (ventimila/00) annui. I soggetti sopra indicati hanno la facoltà di versare la cauzione in occasione del rilascio della prima autorizzazione nel corso dell'anno o in alternativa, di presentare entro il mese di Gennaio di ciascun anno, una polizza fidejussoria con validità annuale con la seguente causale: *"La compagnia assicuratrice si impegna a rilasciare entro e non oltre 15 (quindici) giorni dietro semplice richiesta dell'Amministrazione comunale di Ponteranica l'importo richiesto a copertura delle spese sostenute per i mancati interventi di ripristino da parte dell'Assicurato"*.
4. Non sono soggette al deposito cauzionale le società licenziatricie di comunicazioni elettroniche per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs 259/03 – Codice delle comunicazioni elettroniche.
5. Il deposito cauzionale può essere versato in contanti presso la Tesoreria comunale o in alternativa pagato con bonifico bancario, assegno circolare o fidejussione bancaria.
6. Il deposito cauzionale sarà svincolato entro sei mesi dalla data di rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.

7. Il versamento del deposito cauzionale costituisce condizione imprescindibile per il rilascio dell'Autorizzazione.
8. Gli importi del deposito cauzionale possono essere aggiornati con delibera di Giunta comunale.

Art. 8 – Diritti di segreteria

1. Il rilascio dell'Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico comporta la corresponsione al Comune di diritti di segreteria che compensano le spese di istruttoria e di verifica, l'occupazione del suolo pubblico per la durata dei lavori.
2. I diritti di segreteria sono valutati in base alla tipologia della pavimentazione manomessa. Il versamento dei diritti di segreteria costituisce condizione vincolante per il rilascio dell'Autorizzazione, salvo le deroghe di cui al comma 5 e 6.
3. La superficie di riferimento (Sr) rispetto alla quale calcolare l'importo dei diritti di segreteria è definita:
 $Sr = (\text{lunghezza della scavo (in metri)} + 1,00\text{m}) * (\text{larghezza dello scavo (in metri)} + 1,00\text{m})$
4. Le seguenti tabelle definiscono le categorie di pavimentazione e l'importo da corrispondere per ogni tipologia.

SOGGETTI PRIVATI	
TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE	IMPORTO * (€/m²)
Ghiaia, terra, macadam	20,00
Conglomerato bituminoso, calcestruzzo	25,00
Masselli autobloccanti	25,00
Materiale lapideo (porfido, granito, acciottolato, ecc..)	50,00

*) Per ogni giorno di intervento oltre il primo l'importo è incrementato di €/mq 5,00.

5. Per gli enti gestori dei servizi pubblici i diritti di segreteria, per il rimborso delle spese di istruttoria e verifica, sono quantificati in 100,00 € per autorizzazioni che prevedono fino a tre interventi sul territorio. Per ogni intervento oltre i tre i diritti di segreteria sono incrementati di 52,00 €, fino al raggiungimento di un massimo di 516,00€.
6. L'esonero del versamento dei diritti di segreteria è previsto:
 - d) nel caso in cui i lavori di costruzione o rifacimento di una rete di sotto servizi interessino l'intera sede stradale/marciapiede per tutta la lunghezza e/o larghezza;
 - e) nel caso in cui durante il corso di lavori realizzati direttamente dall'Amministrazione comunale si riscontrasse la necessità di intervento degli enti gestori di sotto servizi;
7. Ai sensi della Convenzione del Servizio integrato dell'ATO di Bergamo approvata dal comune di Ponteranica con delibera di consiglio comunale n.40 del 01.07.2002, la società Uniacque spa in qualità di gestore del servizio idrico integrato corrisponderà al comune di Ponteranica la somma di 100,00 € per ogni singola autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico quale diritto di segreteria per il rimborso delle spese di istruttoria e verifica.
8. Gli importi dei diritti di segreteria saranno aggiornati con cadenza biennale con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 9 – Esecuzione d'ufficio

1. Qualora i lavori non siano stati realizzati conformemente all'Autorizzazione e secondo le indicazioni del presente regolamento o per qualsiasi motivo il titolare dell'Autorizzazione interrompa i lavori ed abbandoni il cantiere prima dell'ultimazione delle opere, l'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere della Polizia Locale, diffiderà i titolari dell'Autorizzazione ad eseguire i necessari interventi assegnando un termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione degli stessi. Decorso tale termine, l'Amministrazione comunale provvederà direttamente alla loro esecuzione, incamerando l'intero importo della cauzione di cui al precedente art. 7. Nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire le spese per il ripristino l'Amministrazione comunale si rivarrà in danno sul titolare dell'Autorizzazione.
2. Ai soggetti inadempienti non saranno rilasciate nuove autorizzazioni fino a che non abbiano provveduto a chiudere le posizioni in essere.

3. Nel caso in cui il titolare dell'Autorizzazione per la quale ricorre la necessità di procedere all'esecuzione d'ufficio sia un Ente gestore di pubblici servizi, sarà applicato quanto previsto dall'art. 69 del D.P.R. 495 del 1992, fatta salva l'escussione della cauzione di cui al precedente articolo 7, se costituita; allo stesso saranno addebitate le spese sostenute per il ripristino forzoso incrementate del 10% a titolo di sanzione.

Art. 10 – Prescrizioni tecniche

1. La manomissione del suolo pubblico, l'esecuzione di scavi ed i relativi ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte a cura e spese del titolare dell'Autorizzazione secondo le prescrizioni tecniche generali e particolari indicate nell'Autorizzazione e conformemente alle disposizioni contenute nel Titolo II del presente Regolamento.

Art. 11 – Responsabilità dei lavori e sanzioni

1. Il titolare dell'Autorizzazione è responsabile di qualsiasi evento che procuri danni a lavoratori ed a terzi che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di manomissione suolo. La responsabilità di eventuali cedimenti del manto stradale ed eventuali sinistri causati dalla difettosa esecuzione del ripristino sono a carico del titolare della Autorizzazione fino alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ed alla presa in carico delle opere da parte dell'Amministrazione comunale.
2. L'inosservanza del presente regolamento comporta oltre a quanto già previsto l'applicazione delle sanzioni di cui dall'articolo 21 del Codice della Strada (D. Lgs. 286/1992 e s.m.i.)

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si demanda alla normativa nazionale vigente.

TITOLO II – NORME TECNICHE

Art. 13 – Condotta dei lavori

1. Prima di iniziare i lavori il titolare dell'Autorizzazione dovrà informare i gestori dei sotto servizi al fine di attivare il coordinamento per identificare la posizione dei vari sotto servizi nei pressi dell'area interessata dai lavori.
2. I lavori dovranno essere realizzati in conformità agli elaborati grafici presentati e alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione e nel caso in cui sia necessaria la modifica della circolazione stradale all'Ordinanza emessa dal comando della Polizia Locale.
3. In caso di danni a cavi, tubazioni e manufatti il titolare dell'Autorizzazione deve dare tempestiva comunicazione all'Ente gestore o proprietario ed all'Amministrazione Comunale, che prescriveranno le modalità necessarie per i lavori di ripristino.
4. Gli oneri conseguenti ai lavori di ripristino di sotto servizi danneggiati nel corso dei lavori di scavo sono a carico del titolare dell'Autorizzazione.
5. E' vietato l'impiego di mezzi meccanici su cingolati in ferro.
6. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre ulteriori o più specifiche prescrizioni anche a lavori già avviati.
7. Devono essere scrupolosamente osservate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. e le disposizioni del Codice della Strada vigente e s.m.i.

Art. 14 – Segnaletica

1. Durante l'esecuzione deve essere predisposta e posizionata idonea segnaletica come prescritto dal Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Nuovo Codice della Strada e leggi complementari e s.m.i.).
2. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere installato un cartello di cantiere indicante:
 - oggetto dei lavori;
 - estremi dell'Autorizzazione (n. di protocollo e data di emissione);
 - nominativo ed indirizzo del titolare dell'Autorizzazione;
 - nominativo ed indirizzo del Direttore dei lavori;
 - nominativo ed indirizzo dell'Impresa esecutrice;
3. L'Autorizzazione deve essere sempre tenuta in cantiere ed esibita a richiesta dei soggetti a cui è demandata la vigilanza.
4. Il titolare dell'Autorizzazione è tenuto al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale esistente se manomessa.

Art. 15 – Scavi

1. Il taglio della pavimentazione stradale dovrà essere eseguito impiegando apposite macchine per il taglio di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e cementizio, i bordi dello scavo devono presentare un taglio netto a profilo regolare. Gli attraversamenti della sede stradale dovranno essere preferibilmente realizzati ortogonalmente all'asse longitudinale della sede stradale.
2. La rimozione di pavimentazioni lapidee o in masselli autobloccanti dovrà essere eseguita a mano. Gli elementi di pavimentazione rimossi dovranno essere accuratamente puliti e accatastati in prossimità dello scavo o in altro luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale. Il bordo superiore dello scavo dovrà essere provvisoriamente bloccato impiegando materiali bituminosi in modo da impedire il disfacimento della pavimentazione stradale durante le opere di scavo.
3. Gli scavi lungo le carreggiate stradali dovranno essere eseguiti in modo tale da consentire sia il transito che l'accesso agli ingressi sia carrali che pedonali. Per le modalità di gestione della circolazione stradale durante i lavori si farà riferimento a quanto previsto nella Autorizzazione.
4. Lo scavo di banchine rialzate alberate dovrà preferibilmente risultare a distanza non inferiore a mt. 2,00 dalle piante esistenti (filo tronco) e mt. 1,00 dagli arbusti; in ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante (scavo a mano).
5. Gli scavi dovranno essere tenuti sotto continua sorveglianza da parte del Concessionario e ove occorra, tempestivamente ricaricati, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

Art. 16 – Modalità di ripristino pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso.

Art. 16.1 – Ripristino provvisorio da eseguirsi in giornata.

1. Al termine della giornata lavorativa lo scavo dovrà essere richiuso. Il riempimento dello scavo ed il ripristino provvisorio dovranno essere realizzati secondo le seguenti indicazioni:
 - al di sopra dello strato di protezione della tubazione realizzato conformemente alle indicazioni della produttore, sarà stesa una bandella segnaletica che indicherà la tipologia di tubazione posata. La bandella segnaletica dovrà essere stesa ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere tale da consentire l'interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.
 - riempimento dello scavo con materiale arido ben costipato a strati fino alla quota di 35 cm al di sotto del piano stradale;
 - posa di strato di misto cementato dello spessore non inferiore a cm 20. In alternativa al misto cementato potrà essere steso uno strato di tout venant di cava costipato ed innaffiato;
 - posa dello strato di base costituito da tout- venant bituminato dello spessore di cm 15;
 - accurata pulizia del piano viabile che dovrà presentarsi uniforme e complanare alla pavimentazione non manomessa.
2. Nel caso in cui per ragioni tecniche non fosse possibile procedere al ripristino provvisorio dello scavo entro la giornata lavorativa l'area di scavo dovrà essere segregata ed segnalata secondo le prescrizioni contenute nella Autorizzazione. Al fine di consentire il transito pedonale e/o veicolare provvisoriamente lo scavo potrà essere coperto con lamiere metalliche opportunamente dimensionate.

Art. 16.2 – Ripristino intermedio

1. Nel periodo intercorrente fra il primo ripristino ed il ripristino definitivo il titolare della autorizzazione dovrà monitorare l'area oggetto dei lavori; il piano stradale dovrà essere mantenuto uniforme e complanare alla pavimentazione non manomessa precedendo anche ad una accurata pulizia dell'area interessata.
2. In caso di formazione di avvallamenti o cedimenti del piano stradale manomesso si dovrà procedere a colmare e livellare l'area con pietrischetto bitumato per tappeti d'usura ed accurata pulizia dell'area interessata.

Art. 16.3 – Ripristino definitivo

1. Il ripristino definitivo dovrà essere realizzato dopo un congruo periodo di tempo e ad assestamento avvenuto (titolo I, art. 5);
2. Il ripristino definitivo è caratterizzato dalla seguenti fasi lavorative:
 - fresatura con apposita apparecchiatura, per una profondità di almeno cm 5 e la larghezza necessaria ad eliminare tutte le zone sconnesse (titolo II art 7);
 - stesura a perfetta regola d'arte del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm 5 compresso, senza alterazione della livelletta stradale.
 - accurata pulizia dell'area di intervento.
3. I chiusini dovranno essere mantenuti a perfetto livello della superficie.

Art. 17 – Modalità di ripristino pavimentazioni stradali in pietra naturale o masselli autobloccanti.

1. Al termine della giornata lavorativa lo scavo dovrà essere richiuso. Il riempimento dello scavo ed il ripristino provvisorio dovranno essere realizzati secondo le seguenti indicazioni:
 - al di sopra dello strato di protezione della tubazione realizzato conformemente alle indicazioni della produttore, sarà stesa una bandella segnaletica che indicherà la tipologia di tubazione posata. La bandella segnaletica dovrà essere stesa ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere tale da consentire l'interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.
 - riempimento dello scavo con materiale arido ben costipato a strati fino alla quota di 35 cm al di sotto del piano stradale;
 - formazione di strato in cls classe C20/25 dello spessore non inferiore a cm 15 armato con rete elettrosaldata $\Phi 5$ mm maglia 20x20 cm;
 - formazione strato di allettamento costituito da pietrischetto (Φ 3-6 mm) ;

- posa in opera cubetti in porfido o masselli autobloccanti e successiva sigillatura con sabbia fine;
- accurata pulizia del piano viabile che dovrà presentarsi uniforme e complanare alla pavimentazione non manomessa.

Art. 18 – Modalità di ripristino pavimentazioni stradali in *macadam* (pietrisco).

1. Al termine della giornata lavorativa lo scavo dovrà essere richiuso. Il riempimento dello scavo ed il ripristino provvisorio dovranno essere realizzati secondo le seguenti indicazioni:
 - al di sopra dello strato di protezione della tubazione realizzato conformemente alle indicazioni della produttore, sarà stesa una bandella segnaletica che indicherà la tipologia di tubazione posata. La bandella segnaletica dovrà essere stesa ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere tale da consentire l'interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.
 - riempimento dello scavo con materiale arido ben costipato a strati fino alla quota di cm 15 cm al di sotto del piano stradale;
 - formazione strato superiore in misto granulare costipato ed innaffiato.

Art. 19 – Modalità di calcolo della superficie del ripristino definitivo pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso

La superficie del ripristino definitivo si calcola secondo le seguenti specifiche.

TAGLIO PARALLELO ALL'ASSE LONGITUDINALE DELLA STRADA

Larghezza del ripristino:

- l'intera sede stradale per strade aventi larghezza complessiva fino a 4,00m;
- metà sede stradale per strade aventi larghezza complessiva compresa fra 4,00 e 6,00m;
- larghezza dello scavo aumentata di un metro per parte per strade aventi larghezza complessiva maggiore di 6,00m;

La lunghezza del ripristino:

- lunghezza dello scavo incrementata di un metro per parte.

TAGLIO ORTOGONALE ALL'ASSE LONGITUDINALE DELLA STRADA

Larghezza del ripristino:

- larghezza dello scavo incrementata di un metro per parte.

La lunghezza del ripristino:

- l'intera sede stradale per strade aventi larghezza complessiva fino a 4,00m;
- metà sede stradale per strade aventi larghezza complessiva compresa fra 4,00 e 6,00m;
- lunghezza dello scavo aumentata di un metro per parte per strade aventi larghezza complessiva maggiore di 6,00m.

MARCIAPIEDE

Larghezza del ripristino:

- l'intera larghezza del marciapiede.

La lunghezza del ripristino:

- lunghezza dello scavo aumentata di un 0,50m per parte.

Art. 20 – Modalità di scavo e di ripristino per la posa di infrastrutture digitali.

1. Per quanto riguarda i lavori di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali si rimanda alle disposizioni contenute nel D.M. 1 ottobre 2013 – Decreto Scavi;
2. La posizione di nuove infrastrutture digitali nella carreggiata stradale dovranno essere preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale.